

SENTENZA N° 7331/2012
REPERTORIO N° 6007/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione VI Civile

18 GIU. 2012

Dott. Laura Cosentini Presidente
Dott. Margherita Monte Giudice
Dott. Silvia Brat Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 11762/08 R.G.

promossa da

██████████ elettivamente domiciliato in Milano, via Barozzi, n. 1
presso lo studio dell'avv. Angela Succi, che lo rappresenta e difende in forza
di delega a margine dell'atto di citazione unitamente all'avv. Manuela Malvasi

- attore -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliata in Milano,
via Besana, n. 7 presso lo studio degli avv. li Umberto Morera ed Elvio
Crispino, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

oggetto: intermediazione mobiliare

All'udienza del 21 marzo 2012 le parti così concludevano:

6

1

TRIBUNALE DI MILANO

R.G. 11762/2008

Nella causa promossa dall'avv. [REDACTED] con gli avv.ti Angela Succi e Manuela Malavasi - attore -

contro

la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con gli avv.ti prof. Umberto Morera ed Elvio Crispino - convenuta -

FOGLIO DI CONCLUSIONI DEFINITIVE

dell'avv. GIUSEPPE SBISÀ

In ottemperanza di quanto disposto con decreto di fissazione udienza del 23-31 dicembre 2008, l'avv. [REDACTED] indica di seguito le proprie conclusioni definitive, che sono le medesime già formulate nell'istanza di fissazione di udienza del 10 ottobre 2008:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria,

in via principale, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità e/o l'inefficacia dell'ordine e/o del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat F.BV 04 eseguito in data 21 luglio 2003 dalla Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a., ora MPS, nell'interesse dell'avv. [REDACTED], e conseguentemente condannare MPS a restituire integralmente all'attore l'importo utilizzato per l'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto del contratto, anche a titolo di ratei, imposte e commissioni, pari a Euro 52.410,130 o la somma che verrà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi al tasso legale dalla data dell'operazione di acquisto al saldo e al risarcimento del danno;

in via subordinata, accertato l'inadempimento contrattuale di MPS, dichiarare la

ORIGINALE



risoluzione dell'ordine e/o del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat F.BV 04 eseguito in data 21 luglio 2003 dalla Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a., ora MPS, nell'interesse dell'avv. [REDACTED] e conseguentemente condannare MPS a restituire integralmente all'avv. [REDACTED] l'importo utilizzato per l'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto del contratto, anche a titolo di ratei, imposte e commissioni, pari a Euro 52.410,130 o la somma che verrà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi al tasso legale dalla data dell'operazione di acquisto al saldo e al risarcimento del danno;

in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 1427 e/o ex art. 1428 cod. civ., ovvero per conflitto di interessi, e, comunque, l'inefficacia dell'ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat F.BV 04 eseguito in data 21 luglio 2003 dalla Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a., ora MPS, nell'interesse dell'avv. [REDACTED] e per l'effetto condannare MPS a restituire integralmente all'avv. [REDACTED] l'importo utilizzato per l'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto del contratto, anche a titolo di ratei, imposte e commissioni, pari a Euro 52.410,130 o la somma che verrà determinata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi al tasso legale dalla data dell'operazione di acquisto al saldo e al risarcimento del danno;

in ogni caso condannare MPS al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per effetto dei fatti per cui è causa, quantificati in un importo almeno non inferiore a Euro 52.410,130 o da quantificarsi nella misura che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.

In via istruttoria, ammettere i seguenti capitoli di prova da 1) a 14), entrambi compresi, per interrogatorio formale del legale rappresentante di MPS e per testi:

- 1) vero che nel marzo 2003 si svolgeva una serie di colloqui tra il dott. [REDACTED] e i signori [REDACTED] e [REDACTED] prima del trasferimento delle attività finanziarie e del denaro contenuti nel conto scudato detenuto da [REDACTED] presso la Banca C. Steinhauslin;
- 2) vero che nel corso di tali colloqui i sig.ri [REDACTED] avevano illustrato che il conto detenuto da [REDACTED], oggetto del trasferimento, era un conto "di rimpatrio", che doveva essere amministrato nel rispetto della disciplina sul c.d. "scudo fiscale" e pertanto chiedevano alla Banca di effettuare solo acquisti di titoli di sicura affidabilità;
- 3) vero che sempre nel mese di marzo 2003 si svolgeva un incontro presso l'ufficio dell'avv. [REDACTED], a cui partecipavano il dott. [REDACTED], l'avv. [REDACTED] e la signora [REDACTED];
- 4) vero che anche durante tale incontro l'avv. [REDACTED] tenuto conto che il deposito doveva rimanere "congelato" per cinque anni, aveva dato indicazioni al dott. [REDACTED] affinché le attività finanziarie contenute nel conto scudato fossero amministrate con cautela, mantenendo immutato il valore e la natura dei titoli che componevano il portafoglio affidato alla Banca all'inizio del rapporto;
- 5) vero che in tale incontro il dott. [REDACTED], dopo aver preso atto delle indicazioni ricevute, sottopose all'avv. [REDACTED] per la sottoscrizione una serie di documenti relativi ai nuovi conti già compilati in ogni loro parte;
- 6) vero che nel luglio 2003, il dott. [REDACTED] chiamava di propria iniziativa per telefono l'avv. [REDACTED] per segnalare la scadenza di precedenti investimenti e gli consigliava di effettuare un investimento in obbligazioni Parmalat F. BV 04;
- 7) vero che il dott. [REDACTED] illustrava i vantaggi dell'investimento in

- obbligazioni Parmalat F. BV 04 e l'assenza di rischi trattandosi di un investimento di breve durata, senza fornire all'investitore né il *rating* dei titoli consigliati, né alcuna informazione sulla società emittente e in base a tali indicazioni l'avv. ██████ aderiva alla proposta di acquisto delle obbligazioni Parmalat F. BV 04 per un valore nominale di Euro 50.000,00;
- 8) vero che il Gruppo MPS, quale *lead manager* o *co-lead manager* di quattro emissioni obbligazionarie Parmalat, tra il marzo 1999 e il gennaio 2002 aveva sottoscritto bonds Parmalat per 1.600.000.000 di Euro;
- 9) vero che al 1° gennaio 2003 il Gruppo MPS aveva in portafoglio obbligazioni Parmalat per un valore nominale di 23.537.000 Euro;
- 10) vero che al 31 dicembre 2003 il Gruppo MPS aveva in portafoglio obbligazioni Parmalat per un valore nominale di 6.034.000 Euro;
- 11) vero che nel luglio 2003, il dott. ██████ chiamava di propria iniziativa per telefono anche la signora ██████ e le consigliava di effettuare un investimento in obbligazioni Parmalat F. BV 04;
- 12) vero che la signora ██████ decideva di non acquistare le obbligazioni Parmalat F. BV 04;
- 13) vero che, parlando dell'episodio, l'avv. ██████ riferiva alla moglie di aver ricevuto a sua volta un invito dal dott. ██████ ad investire le disponibilità liquide del momento in obbligazioni Parmalat F. BV 04 e che, tenuto conto delle argomentazioni del dott. ██████ e non avendo tempo per assumere informazioni, aveva accettato la proposta;
- 14) vero che il dott. ██████ non ha mai invitato la signora ██████ a proporre al marito l'acquisto di obbligazioni Pirelli.

Si indicano come testi:

- ██████, ██████ (capitoli nn. da 1 a 6

e da 11 a 14);

- ██████████/o Banca Monte dei Paschi di Siena, Via S. Margherita 11 - 20121 Milano (capp. nn. da 1 a 7, 11, 12);

ordinare l'esibizione della trascrizione del nastro delle telefonate effettuate dal dott. ██████████ all'avv. ██████████ nel luglio 2003 aventi ad oggetto l'investimento in obbligazioni Parmalat;

ordinare l'esibizione della documentazione in possesso di Banca C. Steinhauslin & C. S.p.a., ora MPS, più volte richiesta dall'esponente e mai fornita, relativa agli strumenti finanziari Parmalat detenuti direttamente o indirettamente dalla Banca medesima o dal Gruppo bancario di cui la Banca faceva parte nel momento in cui è stata eseguita l'operazione di acquisto delle obbligazioni Parmalat per cui è causa; alla durata dell'eventuale possesso di tali strumenti finanziari da parte della Banca o del Gruppo di appartenenza; al numero di transazioni effettuate dalla Banca che abbiano avuto ad oggetto le obbligazioni Parmalat nel periodo in cui è stato eseguito l'ordine di acquisto per cui è causa, nonché ai nominativi delle parti eventualmente coinvolte in tali transazioni;

dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutte le istanze istruttorie formulate da MPS;


in subordine, qualora venissero ammessi, in tutto o in parte, i capitoli di prova dedotti da MPS, si chiede l'ammissione di prova contraria dei medesimi testi indicati nelle presenti conclusioni.

in ogni caso, condannare, con sentenza esecutiva, la convenuta al pagamento di spese, competenze, onorari di causa, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5% di cui all'art. 14 Tariffa

professionale.

Milano, 22 gennaio 2010

M. Molaven



f

PROF. AVV. UMBERTO MORERA
Largo Giuseppe Toniolo, n. 6
00186 – Roma
Tel. 06/68808193-4 – fax 06/68808195
umberto.morera@studiomorera.it

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. VI – NRG 11762/08


CONCLUSIONI

Per la **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** nel giudizio pendente innanzi a Codesto Tribunale, Sez. VI, ed iscritto al n.r.g. 11762/2008, fra il Prof. Avv. [REDACTED] (*attore*), con gli avvocati Angela Succi e Manuela Malavasi, e la **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** (*convenuta*), con gli avvocati Prof. Umberto Morera ed Elvio Crispino.

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale:

- *in via principale: respingere le domande dell’attore, siccome infondate in fatto ed in diritto;*
- *in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o risoluzione dell’acquisto delle OBBLIGAZIONI dedotte in lite, ordinare all’attore la restituzione alla BANCA delle OBBLIGAZIONI medesime o dei titoli ottenuti in conversione delle stesse, oltre interessi.*

Con vittoria delle spese di lite”.



MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ assumeva che in data 21 luglio 2003 aveva acquistato obbligazioni Parmalat F. BV 04 per un controvalore di € 52.410,13, somma proveniente da un conto svizzero aperto presso la Banca del Sempione di Lugano che aveva deciso di rimpatriare, in forza del cd. scudo fiscale di cui al D.L. n. 350/2001 convertito con modifiche nella L. n. 409/20012, beneficiando della prestazione professionale della società SIREF Fiduciaria; che aveva poi deciso di trasferire le attività finanziarie ed i danari del conto scudato su di un deposito amministrato e su un conto corrente aperto presso la filiale di Milano della Banca Steinhauslin; che il funzionario della banca, tale dott. ██████████ lo aveva chiamato di propria iniziativa per segnalare la scadenza di alcuni titoli obbligazionari, per un valore nominale di € 50.000,00 e, nonostante fosse a conoscenza del fatto che il portafoglio attoreo conteneva solo in minima parte investimenti in titoli obbligazionari collegati a società italiane, consigliava di investire nelle obbligazioni Parmalat, presentandole come vantaggiose ed esenti da rischi. A tali elementi fattuali corrispondevano specifiche violazioni di legge, in particolare, concernenti la mancanza di adeguata informazione circa la tipologia del prodotto finanziario suggerito, come disciplinati e dall'art. 21 T.U.F. e dagli artt. 26 - 29 regolamento Consob n. 11522/1998. A seguito del default dell'emittente, l'attore evocava in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena, nella veste di incorporante l'originario istituto di credito, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo investito; in via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto di acquisto, con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma impiegata ed al risarcimento dei danni; in via ulteriormente gradata, instava per l'annullamento dell'ordine di acquisto ex artt. 1427 e 1428 c.c. con pronuncia di condanna in ogni caso, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'istituto di credito osservava, con riferimento al profilo soggettivo, che l'attore era detentore di un ingente patrimonio investito prevalentemente in obbligazioni corporate e che svolgeva la professione di avvocato in uno dei maggiori studi legali italiani specializzati nel diritto degli affari e del mercato finanziario, tanto che uno dei suoi colleghi era stato amministratore della Parmalat Finanziaria negli anni 1999 e 2000. La convenuta escludeva, poi, di aver avuto un ruolo

fr

determinante nella decisione dell'acquisto, tanto che lo ██████, ben consapevole della tipologia delle obbligazioni in questione, aveva impartito l'ordine due volte, la prima in data 16 luglio 2003 - ordine che non aveva trovato esecuzione sul mercato - la seconda il 21 luglio 2003, che aveva avuto esito positivo. La Banca Monte dei Paschi di Siena escludeva a proprio carico l'inadempimento delle obbligazioni ex art. 21 T.U.F., sottolineando, in particolare, come tali titoli presentassero un livello di rischio addirittura inferiore a quello di altri titoli già presenti nel portafoglio del cliente; come, in ogni caso, rappresentassero una quota inferiore al 15% del patrimonio complessivo e come il default dell'emittente fosse stato assolutamente imprevedibile. Per tali ragioni, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle stesse, la condanna dell'attore alla restituzione delle obbligazioni de quibus o dei titoli ottenuti in conversione delle stesse.

L'attore ha fondato le contestazioni sulla violazione dei doveri informativi, delle norme in tema di corretta informazione da parte della banca al cliente, di trasparenza e di correttezza, come delineate dall'art. 21, I comma del T.U.F.. L'indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di investimento ad opera del regolamento CONSOB n. 11522/1998 riempie di contenuto il concetto giuridico di diligenza professionale, spostando l'asse operativo verso una correttezza intesa come buona fede e dovere di lealtà a carattere oggettivo. Si tratta, in sostanza, di un dovere che trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale asimmetria conoscitiva tra il cliente e la banca. L'art. 28, comma I lett. a) del regolamento CONSOB n. 11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati debbono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, introducendo in tal modo la regola del know your customer rule. E', poi, del tutto evidente che il dipendente dell'intermediario in tanto potrà fornire notizie dettagliate al cliente, in quanto, a sua volta, abbia la possibilità di usufruirne e, quindi, di avere tutta una serie di informazioni adeguatamente vagliate e strutturate, in modo tale da poterle riversare sul cliente. Vi è, quindi, prima del dovere di informare, il dovere di informarsi. Ulteriore estrinsecazione del dovere di informazione si rinviene nell'art. 29 del regolamento CONSOB n.

8

11522/1998, laddove viene fatto obbligo agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. La valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione è, poi, basata sulle informazioni fornite dai clienti, sulla storicità finanziaria dello stesso e sugli elementi di informazione disponibili in relazione ai servizi prestati. Ai sensi, poi, dell'art. 27 del regolamento sopra citato, gli intermediari si debbono comportare con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisendo le informazioni necessarie dai clienti ed organizzandosi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; tale disposizione prevede, poi, che, in situazione di conflitto, gli intermediari assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento e dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi. Posta tale premessa, è anche chiaro che il dovere informativo da parte della banca deve essere calibrato sulla reale tipologia di investitore che volta volta entra in contatto con l'intermediario. Deve, in sostanza, essere fornita un'informativa puntuale e dettagliata, rapportata alle conoscenze in ambito finanziario, alla propensione al rischio, alla tipologia di obiettivi perseguiti dal singolo cliente; tenendosi conto anche della storicità quale emergente dal patrimonio titoli. Sinteticamente sono questi i principali doveri informativi a carico della banca e di cui l'attore lamenta la violazione con riguardo agli acquisti impugnati.

Con riferimento al caso in esame, la teste [REDACTED], moglie dell'attore in regime di separazione dei beni, ha riferito che effettivamente il proprio marito aveva fatto presente al funzionario di banca che le attività finanziarie ed i danari provenienti dal conto scudato dovevano essere amministrati con particolare cautela, in quanto tale deposito doveva rimanere, per così dire, congelato per cinque anni. La teste ha, poi, riferito che il [REDACTED]i aveva chiamato per telefono tanto la stessa teste, quanto lo Sbisà per proporre loro le obbligazioni Parmalat, illustrandone i vantaggi in termini di redditività e di breve durata e senza specificare alcunché quanto al rating ed ai rischi; ha precisato di non aver, ovviamente, sentito la telefonata ricevuta dal coniuge, che, però, le aveva riferito il contenuto, in tutto analogo a quella della telefonata ricevuta dalla stessa teste, che, peraltro, non si era determinata in ordine a tale acquisto, sia per mancanza di liquidità al momento, sia per il non gradimento di obbligazioni corporate.

Il teste [redacted] dipendente della banca, che aveva seguito la vicenda, ha dichiarato che, in occasione degli investimenti, viene prospettato al cliente un elenco dei titoli calibrati sulle di lui esigenze e che nell'elenco offerto di persona all'odierno attore vi era anche il titolo Parmalat; in particolare, nell'elenco erano presenti le informazioni relative alla denominazione societaria, al prezzo, al rating, alla visibilità intesa come considerazione prospettica del mercato e trend dell'azienda, informazioni che, comunque, erano state fornite all'odierno attore in occasione di precedenti incontri effettuati presso lo studio del medesimo. Il teste, pur non ricordando sul momento se l'ordine fosse stato conferito via telefono o per iscritto, ha, poi, confermato, vedendo il relativo documento e la firma del cliente, che l'ordine era scritto e che nella stessa occasione aveva anche suggerito al cliente di acquistare obbligazioni Pirelli, investimento che probabilmente [redacted] fece unitamente a quello contestato. Quanto al profilo di rischio dell'attore, il [redacted] ha precisato che si trattava di profilo di rischio elevato, alla luce della tipologia di titoli presenti e che, nonostante gli investimenti dovessero rimanere nell'ambito di quel rapporto scudato, ciò non escludeva che tali titoli potessero ovviamente subire le oscillazioni del mercato.

67

Alla luce di tali risultanze testimoniali, il Collegio reputa che l'istituto di credito abbia in concreto adempiuto agli specifici doveri informativi nei confronti del cliente in modo esauriente, considerato anche che il funzionario aveva avuto occasione di trattare con il cliente persino in precedenza rispetto al momento dell'acquisto de quo; che comunque era stata fornita una panoramica completa dei titoli presenti, al fine proprio di consentire una scelta il più possibile aderente agli obiettivi perseguiti. Merita, inoltre, segnalare che nell'ordine in questione (doc. n. 12 di parte attorea) prima della firma del cliente era inserita la seguente frase: "*dichiaro/ dichiariamo di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono*". Ora, la sottoscrizione dell'ordine completo anche di una dicitura di simile tenore da parte di un investitore indubbiamente non sprovvisto in ragione della professione svolta, ha certamente un rilievo non trascurabile nella complessiva valutazione dei doveri propri della banca: doveri che debbono, appunto, essere calibrati in modo proporzionato rispetto alla tipologia soggettiva di cliente, tenuto conto e della pregressa storicità e delle competenze specifiche, se non in ambito finanziario,

quanto meno a livello giuridico generale, con riguardo alle implicazioni scaturenti dalla sottoscrizione di determinati documenti.

L'acquisto è, poi, coerente con gli obiettivi risultanti dal questionario (v. pag. 3 del doc. n. 4 dell'attore), obiettivi incentrati su prevalenza di rivalutabilità, compresenza di redditività con rischio cambi, con propensione al rischio alta, associata ad un'esperienza finanziaria approfondita. Ebbene, anche la sottoscrizione di un simile questionario da parte di un avvocato non può essere considerato in termini neutri, che sarebbero del tutto inverosimili.

Con riguardo alla pretesa inadeguatezza dell'ordine ed alla violazione della procedura di cui all'art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998, il Tribunale rileva, in primo luogo, che l'attore non ha dimostrato la necessità dell'adozione di specifiche cautele con riguardo al conto cd. scudato, essendosi limitato a proporre una simile tesi. In secondo luogo, avuto riguardo al complessivo patrimonio mobiliare sotto il profilo sia quantitativo, sia qualitativo (doc. n. 5 della convenuta) - che comprendeva significative quote di obbligazioni estere e di quote investite in ambito valutario - e considerato che l'investimento de quo rappresentava una quota inferiore al 15% del totale, il Tribunale reputa non fondata la censura di inadeguatezza; con la conseguenza che la banca non era onerata dal dover seguire la specifica procedura invocata dalla difesa attorea.

Quanto, infine, al lamentato conflitto di interesse, si osserva che - a prescindere dall'insufficienza della vendita in contropartita diretta al fine di fondare il relativo conflitto - nel caso in esame, l'istituto di credito eseguì l'ordine sul mercato, reperendo, quindi, le obbligazioni su piazza, come risulta dall'ordine, ad un prezzo addirittura superiore alla pari (€101,82). Con riguardo, poi, all'addebito alla convenuta di aver fatto parte del consorzio di collocamento delle obbligazioni de quibus, la difesa della banca ha rilevato che l'acquisto intervenne sul mercato secondario e non in fase di collocamento e che le obbligazioni acquistate dallo Sbisà furono collocate da Unicredit Banca Mobiliare (doc. n.8 della convenuta), mentre altra società del gruppo MPS partecipò al collocamento di altre obbligazioni Parmalat (cfr. doc. n. 8 citato).

Alla luce delle sopra esposte motivazioni incentrate sull'adempimento delle obbligazioni da parte dell'intermediario e sulla storicità del cliente, le domande attoree non meritano accoglimento.

Data la soccombenza, l'attore essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

il Collegio, definitivamente decidendo sulla causa n. 11762/08 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da [redacted] contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- 2) condanna [redacted] a rimborsare, in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., le spese processuali, che liquida in complessivi € 7.700,00 - di cui € 5.000,00 per onorari, € 2.000,00 per diritti, € 700,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso dal Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 21 marzo 2012.


Il Giudice rel.

Dott. Silvia Brat



Il Presidente

Dott. Laura Cosentini



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Giovanna PARRELLA